

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1875

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(SEGGI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo a grado VII) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria

*Seduta del 1° marzo 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, disciplina la nomina dei vincitori dei concorsi al grado di direttore straordinario (gruppo A, grado VII) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria stabilendo, fra l'altro, che i nominati a detto grado debbono compiere un servizio di straordinario di anni 3, terminato il quale con esito favorevole, possono essere nominati al grado di direttore ordinario.

Può verificarsi il caso — come in effetti si è verificato — che fra i vincitori figurino anche dei professori ordinari universitari i quali, per effetto della citata norma, oltre alla perdita dell'anzianità che avevano già acquisito, soffrono anche il danno sensibile di dover attendere degli anni prima di raggiungere nel nuovo ruolo lo stesso grado che già rivestivano in quello di provenienza.

È noto che tutta la regolamentazione della materia concernente la carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria è modellata su quella dei professori universitari, sancita nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Con alcuni provvedimenti normativi questa derivazione ha trovato ulteriore esplicita conferma fino a raggiungere la caratteristica di una vera e propria equiparazione, in vista del fatto che l'attività scientifica svolta nei laboratori degli Istituti di sperimentazione agraria merita la stessa considerazione di quella analoga esplicata negli Istituti di istruzione superiore. Infatti, mentre con la legge del 17 agosto 1941, n. 1065, si era già provveduto a che i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria riusciti vincitori in concorsi per cattedre universitarie, conservassero la propria anzianità ed il grado che occupavano al momento della nuova nomina, con il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 780, sono stati estesi ad essi altri benefici riconosciuti ai professori universitari fra i quali, ad esempio, il raggiungimento del grado III della scala gerarchica.

Di fronte ad una simile completa equiparazione delle due carriere, sta di fatto, però, che l'articolo 46 del regio decreto n. 489 lascia sussistere ancora una situazione che, per quanto riguarda i professori ordinari universitari passati, per concorso, nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria, è

in netto contrasto con tutti i criteri informativi delle relative legislazioni e che, stabilendo la perdita dell'anzianità e del grado già acquisito, si risolve in un trattamento contrario ad ogni principio di equità.

Infatti la conservazione del grado e della anzianità raggiunti è stata prevista, come si è veduto, già nel caso di nomina, in seguito a concorso, di professori di ruolo a cattedre universitarie (articolo 79 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), sia nel caso di nomine, pure per concorso, di direttori degli Istituti di sperimentazione agraria a cattedre universitarie (legge 17 agosto 1941, n. 1065) sia, infine, in caso di nomina, senza la formalità del concorso, di professori ordinari universitari a direttori degli Istituti di sperimentazione predetti (articolo 44 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489).

Per questo insieme di considerazioni si ritiene che la modifica dell'articolo 46 si imponga come un rimedio necessario per la

eliminazione di una lacuna dell'attuale ordinamento degli Istituti di sperimentazione agraria, ed inoltre che essa costituirebbe un sensibile vantaggio per l'attività degli Istituti stessi verso la quale, ora, gli elementi più idonei, come i professori universitari, si sentono scarsamente attratti.

Pertanto, di concerto col Ministro del tesoro è stato predisposto il presente disegno di legge con il quale si stabilisce che i professori ordinari universitari nominati, a seguito di concorso, direttori straordinari nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria vengono esonerati dal compiere il servizio di straordinario conservando il grado e l'anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza.

Tale disposizione, inoltre, viene estesa anche agli attuali direttori straordinari provenienti dal ruolo dei professori universitari ordinari.

---

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso direttori straordinari nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, sono esonerati dal compiere il servizio di straordinario di cui all'articolo 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e conservano il grado gerarchico e la relativa anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza.

La disposizione del precedente comma si applica anche agli attuali direttori straordinari degli Istituti di sperimentazione predetti provenienti dal ruolo dei professori universitari.